





REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

(L. 447/1995 - L.R. 52/2000)

Versione approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 07/03/2012

gennaio 2012

SOMMARIO

Titolo 1	ASPET	TI GENERALI	. 5
Art.	1	Campo di applicazione	. 5
Art.	2	Definizioni	. 5
Titolo 2	DICDO	SIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE	
litolo 2	DISPU	SIZIONI PER SURGENII RUMURUSE	. 0
Capo 1	Generic	the sorgenti sonore	. 6
Art.		Campo di applicazione	
Art. Art.		Limiti previsti	
Art.		Esclusioni	
Capo 2		ti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici	
Art.		Campo di applicazione	
Art.	8	Disposizioni generali	. 7
Art.		Disposizioni per sorgenti ad uso comune	
Art.		Disposizioni per sorgenti ad uso singolo	
		rumorose a carattere temporaneo	
Sezion		Aspetti generali	
Art. Art.		Campo di applicazione	
Art.		Autorizzazioni	
Art.	14	Limiti derogabili	
Art.		Obblighi del titolare dell'autorizzazione	
Art.		Revoche	
Sezion		Spettacoli e manifestazioni	
Art. Art.		Campo di applicazione	
Art.		Localizzazione	
Art.		Orari e durata	
Art. Art.		Livelli sonori e prescrizioni tecniche	
Art.		Esclusioni	
Sezion	ne III	Cantieri	14
Art.	24	Campo di applicazione	14
Art.	25	Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali	14
Art. Art.		Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti	
Art.		Casi particolari	
Art.		Emergenze	
Sezion	ne IV	Altre attività rumorose temporanee	16
Art.		Campo di applicazione	
Art.		Dehor	
Art. Art.		Manutenzione aree verdi e suolo pubblico	
Art.	34	Attività di igiene del suolo	17
Art.		Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli	
Art. Art.		Attività agricole, forestali, venatorie	
Capo 4		utture di trasporto	
Capo 4 Art.		Campo di applicazione	
AIL. Δrt		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18

Art.	40	Infrastrutture di trasporto ferroviario	18
Capo 5	Partico	lari sorgenti rumorose	19
Art.	41	Campo di applicazione	19
Art.	- —	Attività svolte nelle abitazioni	
Art. Art.		Attività all'aperto	
Art.	• •	Campane e simili	
		·	
TITOLO II	Ι	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	20
Capo 1	Classif	icazione acustica	
Art.		Piano di Classificazione Acustica	
Art.		Modifiche del Piano	
Art. Art.		Verifica di Compatibilità	
Capo 2		vazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni	
Art.		Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	
Art.		Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata	
Art.	52	Valutazione di Clima Acustico	23
Art.		Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici	
Art. Art.		Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici	25
Art.		Modalità di presentazione della documentazione	
Art.		Mancata presentazione della documentazione	
	_		
TITOLO IV		RISANAMENTO	
Capo 1	Aspetti	i generali	
Art.	58	I Piani di Risanamento Acustico	26
Capo 2	Piani d	i Risanamento Acustico delle imprese	26
Sezion	ne I	Aspetti generali	26
Art.	59	Piani di Risanamento Acustico delle imprese	26
Sezior		Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di e Acustica	26
		Campo di applicazione	
Art. Art.		Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento	
Art.		Contenuti ed oneri del Piano	
Art.		Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento	
Art.	64	Verifiche	
Sezior		Risanamento a seguito di attività di controllo	
Art.		Campo di applicazione	
Art. Art.		Piano di risanamento	
Art.		Modalità di presentazione e approvazione del Piano	
Capo 3	Piani C	omunali di Risanamento Acustico	
Sezior	ne I	Aspetti generali	28
Art.	69	Piani Comunali di Risanamento Acustico	
Sezior	ne II	Casi di accostamento critico	28
Art.			
Art.	70	Campo di applicazione	28
Art.		Campo di applicazione	
	71 72	Risanamento degli accostamenti critici	28 29
Art.	71 72 73	Risanamento degli accostamenti critici	28 29 29
Art. Art.	71 72 73 74	Risanamento degli accostamenti critici	28 29 29 29
Art.	71 72 73 74 ne III	Risanamento degli accostamenti critici	28 29 29 29

Art. 76 Art. 77	Verifica dei valori di attenzione	
	legli interventi di contenimento e abbattimento del rumore dei servizi pubblici di e relative infrastrutture	30
Sezione I	Aspetti generali	30
Art. 78	Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore	
Sezione II	Servizi e infrastrutture di competenza comunale	
Art. 79	Campo di applicazione	
Art. 80	Oneri connessi al risanamento	31
Sezione III	Servizi e infrastrutture di competenza non comunale	
Art. 81 Art. 82	Campo di applicazione	
TITOLO V	CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	32
Art. 83	Funzioni e competenze	32
Art. 84	Segnalazioni o esposti	
Art. 85	Esclusioni	
Art. 86 Art. 87	Provvedimenti restrittivi	
Art. 88	Esclusioni	
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI	34
Art. 89	Entrata in vigore	34
Art. 90	Abrogazioni e validità	
Art. 91	Modifica e revisione	34
APPENDICE		35
VALORILIMITE	E TECNICHE DI MISURA	25
Punto 1 Punto 2	Aspetti generali	
Punto 2 Punto 3	Classi acustiche	
Punto 4	Valori limite di emissione	
Punto 5	Valori limite assoluti di immissione	
Punto 6	Valori limite differenziali di immissione	
Punto 7	Valori di attenzione	
Punto 8	Valori di qualità	
Punto 9	Rilievi strumentali e fattori correttivi	
Punto 10 Punto 11	Requisiti acustici degli impianti tecnologici	
Punto 12	Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti	
Punto 13	Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale	
Punto 14	Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario	
ALLEGATI		45
ALLEGATO 1	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI NORMATIVI PER ATTIVITA	,
	ARATTERE TEMPORANEO	
ALLEGATO 2	CRITERI PER LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI	
	IVI DEGLI EDIFICI	47

Titolo 1 ASPETTI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

- 1. Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono pertanto finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
- 3. Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al Decreto Legislativo 195/2006, gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

Art. 2 Definizioni

- 1. Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: attività rumorosa di durata limitata nel tempo, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.
- 3. Ambiente abitativo, di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge 447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 195/06, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- 4. Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività.
- 5. Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.
- 6. Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
- 7. Sorgenti sonore fisse, di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) della Legge 447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 8. Sorgenti sonore mobili, di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) della Legge 447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma precedente.
- 9. Tecnico competente in acustica ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995 e dal D.P.C.M. del 31/03/98.

Titolo 2 DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Generiche sorgenti sonore

Art. 3 Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

Art. 4 Limiti previsti

- 1. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:
 - a) valori limite di emissione;
 - b) valori limite assoluti di immissione;
 - c) valori limite differenziali di immissione;
 - d) valori di attenzione;
 - e) valori di qualità.
- 2. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:
 - a) valori limite assoluti di immissione;
 - b) valori limite differenziali di immissione;
 - c) valori di attenzione;
 - d) valori di qualità.
- 3. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.
- 4. I valori di cui ai commi 1 e 2 e le relative tecniche di misura sono riportati in Appendice.

Art. 5 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

- 1. Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.
- 2. Le tecniche di misura di cui al comma 1 sono riportate in Appendice.

Art. 6 Esclusioni

- 1. Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:
 - a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici di cui al Capo 2;
 - b) attività rumorose a carattere temporaneo di cui al Capo 3;
 - c) infrastrutture di trasporto di cui al Capo 4;
 - d) particolari sorgenti sonore di cui al Capo 5.

Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici

Art. 7 Campo di applicazione

- 1) In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:
 - a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scalda acqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc;
 - b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc.

Art. 8 Disposizioni generali

- 1) Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo precedente connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale inoltre quanto previsto all'art. 5.
- 2) Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'art. 7 sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.

Art. 9 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

- 1) Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.
- 2) Gli impianti tecnologici di cui all'art. 7 comma 1 lettera a) ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:
 - a) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo:
 - b) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Tali valori si applicano anche se l'impianto è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo; vale inoltre quanto previsto all'art. 5.
- 3) I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97, di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) del presente regolamento, si applicano nei seguenti casi:
 - a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97 del 20.02.1998;
 - b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97 del 20.02.1998; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.
- 4) I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97, di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) del presente regolamento, non si applicano agli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto (20.02.1998). Tuttavia, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite e, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.
- 5) Le sorgenti sonore interne di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo, tramite la manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento e la necessaria attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore.
- 6) Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate, potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 e/o i limiti differenziali di immissione (vedasi Appendice).

Art. 10 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

- 1) Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.
- 2) Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'art. 7 ad uso singolo, ad esclusione delle sorgenti di cui comma 4 del presente articolo, qualora siano causa di disturbo, devono cessare il funzionamento tra le ore 22:00 e le ore 07:00 nei giorni feriali e tra le ore 22:00 e le ore 08:30 nei giorni festivi.
- 3) E' escluso dal rispetto di quanto riportato nel comma 2 l'impianto idraulico dell'edificio nel suo complesso in quanto parte dell'impianto ad uso comune.
- 4) Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo, tramite la manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento e la necessaria attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore.
- 5) Qualora le disposizioni di cui al comma 4 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 e/o i limiti differenziali di immissione (vedasi Appendice).

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I Aspetti generali

Art. 11 Campo di applicazione

- 1) In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/95 e degli art. 5 comma 5 lettera c) e d) e art. 9 della L.R. 52/00, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.
- 2) Ai fini del presente Regolamento è individuata l'Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata quale ufficio competente.

Art. 12 Generalità

- 1) Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore di cui all'art. 11 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all'art. 4, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.
- 2) L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
- 3) Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non sia esplicitamente prevista.
- 4) Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
- 5) L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Art. 13 Autorizzazioni

- 1) Le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 11 che rispettano o meno i limiti di cui all'art. 4, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, etc.
- 2) Le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 11 che rispettano o meno i limiti di cui all'art. 4, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.
- 3) Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 11 possono essere rilasciate:
 - a) senza esplicita richiesta, attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato in Allegato 1;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo il modello riportato in Allegato 1, integrata da una valutazione tecnica eventualmente redatta nel rispetto dei criteri regionali di cui all'art. 50 comma 2.
- 4) La richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) devono essere presentate presso il Comune preferibilmente almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività, fatte salve deroghe dell'A.C. per casi particolari.

5) Le richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

Art. 14 Limiti derogabili

- 1) I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'art 4.
- 2) L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.
- 3) L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

Art. 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1) Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili, al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare circa il contenuto della stessa tutti i soggetti coinvolti nell'attività di riferimento (organizzatori, lavoratori, operai, concertisti, disc jockey, etc).

Art. 16 Revoche

- 1) Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.
- 2) Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

Art. 17 Campo di applicazione

- 1) In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, etc;
 - b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, piano-bar, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, manifestazioni notturne tipo "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, etc.

Art. 18 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni

- 1) Le attività di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 20:00 si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'art. 13.
- 2) Le attività di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno, sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività con sorgenti rumorose di tipo domestico che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 20:00 nei siti di cui all'art. 19 comma 1, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'art.4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività diverse da quelle della lettera precedente vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di guanto previsto all'art. 13.

Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 3, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

- 3) Le attività di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, da svolgersi all'interno di un edificio in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4.
 - Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 2, anche se riferito ad altre tipologie di attività.
- 4) Qualora in un sito di cui al comma 3 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'art.13 comma 3 lettera c), per l'anno solare in corso e quello successivo.
- 5) L'autorizzazione acustica è altresì condizione essenziale per il rilascio di Licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt.68 o 69 del T.U.L.S., qualora prescritta.

Art. 19 Localizzazione

- 1) Le attività di cui all'art. 17 comma 1 lettera b), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4, devono svolgersi preferibilmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. n. 85–3802 del 06/08/2001, "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" e di seguito elencati:
 - Piazza del Popolo
 - Piazza Conte Rosso e pertinenze comunali
 - Piazzale Grande Torino

- Piazzale Dinamitificio
- Bocciofila Al Tubo
- · Parcheggio Viale dei Mareschi
- Via Ordine Mauriziano (Cooperativa di Drubiaglio)
- Campo Sportivo Scuola Anna Frank
- Piazzale Donatori di Sangue ed ex TEKFOR
- Piazzale Grangia
- · Lago Grande Zona del PRGC Fip4
- Lago Piccolo Area FIPS
- Piazzale De André
- 2) L'elenco di cui al comma 1 può essere modificato e/o integrato con Determinazione Dirigenziale, senza l'obbligo di variazione del presente regolamento.

Art. 20 Orari e durata

- 1) Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art. 17, quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato oltre i limiti temporali di cui all'art.18 dalle ore 09:00 alle ore 20:00, salvo i casi di cui all'Ordinanza Sindacale n.49 del 01/04/2011.
- 2) In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee, compreso nell'elenco di cui all'art.19 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 17 comma 1 lettera b).
- 3) In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art. 19 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 17 comma 1 lettera b), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
- 4) Le generiche attività di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) esercitate in modo saltuario a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, possono essere occasionalmente autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
- 5) Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per 2 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
- 6) Le attività di cui all'art. 17 comma 1 lettera b), per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

Art. 21 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

- 1) Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'art. 14 comma 2.
- 2) Per le manifestazioni di cui all'art. 17 comma lettera b), il limite di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga, di cui all'art. 13 comma 3 lettera c), sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili, in corrispondenza di edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.

3) I limiti di cui ai commi precedenti possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

Art. 22 Casi particolari

- 1) Lo svolgimento della attività di cui all'art. 17 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) Per eventi particolari o manifestazioni speciali è prevista la possibilità, previa Deliberazione della Giunta Comunale, di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni.

Art. 23 Esclusioni

- 1) Le attività di cui all'art. 17 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo", così come stabilito dall'art. 1 comma 2 dello stesso decreto.
- 2) Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 03/04/2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 novembre 1995, n. 447".

Sezione III Cantieri

Art. 24 Campo di applicazione

- 1) In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Art. 25 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali

- 1) Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all'art. 24 comma 1 lettera a) si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti di cui all'art. 4.
- 2) Le generiche attività di cui all'art. 24 comma 1 lettera a) per le quali la normativa non prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui all'art. 4 a seguito di richiesta di cui all'art. 13 comma 3 lettera b).
- 3) Le generiche attività di cui all'art. 24 comma 1 lettera a), per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'art. 13 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4.

Art. 26 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti

- 1) I lavori edili di cui all'art. 24 comma 1 lettera b) sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono nei giorni feriali tra le ore 08:00 e le ore 12:30 o tra le ore 14:30 e le ore 20:00 si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
- 2) I lavori edili di cui all'art. 24 comma 1 lettera b), per i quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzati a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'art. 13 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4.

Art. 27 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

1) Per le attività di cantiere di cui all'art. 24 comma 1 lettera a) e lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria e del giorno nel seguente schema:

Giorno	Fascia oraria	Livello sonoro dB(A)	Durata rilievo
feriale	08:00 - 20:00	75	1 ora
Тепате	20:00 - 08:00	60	15 minuti
festivo	09:00 - 12:00	70	1 ora
restivo	15:00 - 19:00	70	1 ora

2) I lavori edili di cui all'art. 26 comma 1 lettera a), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'art. 12 comma 4.

Art. 28 Casi particolari

1) Lo svolgimento della attività di cui all'art. 24 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 29 Emergenze

1) I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc.), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di alcun genere (orari, livelli sonori, etc.)

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee

Art. 30 Campo di applicazione

- 1) In questa Sezione vengono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.
- 2) Le attività di cui al comma 1 vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) dehor con o senza diffusione sonora;
 - b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
 - c) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - d) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili;
 - e) attività agricole, forestali, venatorie.

Art. 31 Dehor

Le attività di cui all'art. 30 comma 2 lettera a), sono regolamentate come riportato di seguito:

- a) senza diffusione musicale si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4;

Art. 32 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

- 1) Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, etc) di cui all'art. 30 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 o tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei giorni festivi, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
- 2) Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, etc) di cui all'art. 30 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12:30 o tra le ore 14:30 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 o tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei giorni festivi, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

Art. 33 Spazzamento aree mercatali

1) Le attività di spazzamento aree mercatali di cui all'art. 30 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività che si svolgono tra le ore 06:00 e le ore 24:00 o, per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00, da svolgersi entro le 4:00 ore successive dall'orario di cessazione dell'attività, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
- 2) Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di spazzamento aree mercatali è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Art. 34 Attività di igiene del suolo

- 1) Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 30 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta.
- 2) Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Art. 35 Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili di cui all'art. 30 comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'art.4, a seguito di richiesta al Comune di cui all'art.13 – comma 3 – lettera b).

Art. 36 Attività agricole, forestali, venatorie

1) Le attività agricole e forestali non industriali e l'attività venatoria di cui all'art. 30 comma 2 lettera e), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

Art. 37 Livelli sonori

- 1) Le attività di cui all'art. 30 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'art. 12 comma 4.
- 2) Le attività di cui all'art. 30 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

Capo 4 Infrastrutture di trasporto

Art. 38 Campo di applicazione

1) In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare e ferroviario.

Art. 39 Infrastrutture di trasporto stradale

- 1) La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".
- 2) Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/04 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica.
- 3) I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 sono riportati in Appendice.
- 4) Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della Legge 447/95 e dell'articolo 5 comma 5 lettera a) della L.R. 52/00, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 40 Infrastrutture di trasporto ferroviario

- La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
- 2) I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono riportati in Appendice.

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose

Art. 41 Campo di applicazione

- 1) In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.
- 2) Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) attività svolte nelle abitazioni;
 - b) attività svolte all'aperto;
 - c) dispositivi di allarme o antifurto;
 - d) campane e simili.

Art. 42 Attività svolte nelle abitazioni

- 1) Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
- 2) Le attività svolte a fini privati nella abitazioni con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma 1 è regolamentato al Capo 2.
- 3) Le attività svolte a fini privati nella abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se viene eseguita la totale l'insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività.

Art. 43 Attività all'aperto

- 1) Le attività all'aperto, svolte su suolo pubblico, che possono generare emissioni di rumore (ad es. traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, etc.) non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.
- 2) I gestori di locali pubblici, esercizi commerciali, circoli privati ed artigianali sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

Art. 44 Dispositivi di allarme o antifurto

- I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché sia intermittente.
- 2) I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di 15 minuti, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Art. 45 Campane e simili

1) L'utilizzo di campane o impianti elettroacustici per le attività di culto o per la segnalazione oraria è autorizzato, fatte salve eventuali deroghe particolari, dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e per un periodo continuativo non superiore a 3 minuti.

TITOLO III PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 Classificazione acustica

Art. 46 Piano di Classificazione Acustica

- 1) Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.
- 2) Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche sono riportate in Appendice.
- 3) Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.
- 4) Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice.
- 5) Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 47 Modifiche del Piano

- 1) Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'art. 46 comma 2, indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'art. 48 comma 3.
- 2) Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
- 3) Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R. 52/00.

Art. 48 Verifica di Compatibilità

- 1) La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.
- 2) La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01.
- 3) Gli strumenti urbanistici, i piani e i programmi di cui al comma 1, di cui all'art. 47 comma 1 e di cui all'art. 49 comma 1, sono i seguenti:
 - a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
 - b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
- 4) La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.
- 5) La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettere b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.

- 6) La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 3.
- 7) La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
- 8) Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, lo stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.
- 9) In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, secondo quanto previsto all'art. 49, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Art. 49 Revisioni del Piano

- 1) Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'art. 46 comma 2, conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all'art. 48 comma 3.
- 2) Nei casi di cui all'art. 48 comma 9 è necessario predisporre la revisione del Piano di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.
- 3) Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
- 4) Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R. 52/00.

Capo 2 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

Art. 50 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

- 1) Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
- 2) La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla *D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- 3) La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04.
- 4) La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.
- 5) In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, si sottolinea che l'adozione di presidi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.
- 6) In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, quanto indicato al comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.
- 7) Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n.52/2010, la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- 1. di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex L. 349/1998 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex L.R. 40/1998 e s.m.i.);
- 2. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi la caratteristiche di cui all'art.5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n.287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

^{*}si riporta quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n.9 – 11616, all'art.3 "Campo di applicazione"

- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- 3. di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59).

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure – lavanderie a secco – riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa – confezione di abbigliamento su misura – pasticcerie, gelaterie – confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie – eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici – lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero).

La stessa Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n.9 – 11616, è riportato in Allegato 1 un elenco esemplificativo e non esaustivo di sorgenti sonore e attività rumorose da considerare per la valutazione d'impatto acustico.

Art. 51 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata

- 1) Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, le attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissione sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, possono presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.
- 2) La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- 3) Le attività di cui al comma 1 sono elencate, in modo non esaustivo, di seguito:
 - a) magazzini, depositi, impianti produttivi ed artigianali con esclusiva attività di limitate emissioni sonore;
 - b) impianti sportivi e ricreativi ad esclusione di autodromi e tiri a volo o simili;
 - c) discoteche non all'aperto, circoli e pubblici esercizi, ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, in assenza di autorizzazioni per spettacoli in ambiente esterno.
- 4) La documentazione di cui al comma 1 deve contenere almeno i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il punto 14 di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04. La documentazione di cui al comma 1 deve comunque contenere la giustificazione dell'inutilità di ciascuno dei punti omessi.

Art. 52 Valutazione di Clima Acustico

- 1) Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- 2) La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- 3) La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05.

- 4) La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 53 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.
- 5) In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:
 - a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
 - b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
 - c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.
- 6) La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma 5.

Si ritiene opportuno esplicitare le tipologie di insediamento interessate dalla valutazione di impatto acustico:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali:
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la fruizione;
- e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art.10, comma 1, della L.R. n.52/2000.

Art. 53 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

- 1) La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:
 - a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne (vedasi Titolo II Capo 2);
 - b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (vedasi Appendice).
- 2) La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato 2. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, dal progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- 3) Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.
- 4) La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia totale, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:
 - a) residenza o assimilabili;
 - b) uffici e assimilabili;
 - c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) attività commerciali o assimilabili.

Art. 54 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici

- 1) La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici di cui all'art. 53 comma 1 sono soddisfatte in opera.
- 2) La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione.

Art. 55 Modalità di presentazione della documentazione

- 1) La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del Certificato di Agibilità all'uso dell'immobile o all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.
- 2) La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
- 3) La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

Art. 56 Verifica della documentazione

- 1) Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
- 2) Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

Art. 57 Mancata presentazione della documentazione

- 1) La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 55 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure causa di osservazioni nell'ambito delle procedure per le Denunce di Inizio Attività.
- 2) La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 55 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
- 3) La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 55 comma 3 è causa di diniego del certificato di agibilità.

TITOLO IV RISANAMENTO

Capo 1 Aspetti generali

Art. 58 I Piani di Risanamento Acustico

- 1) In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L.447/95 e L.R. 52/00, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.
- 2) I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 1 sono:
 - a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
 - b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
 - c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
- 3) Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 2.

Capo 2 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

Sezione I Aspetti generali

Art. 59 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

- 1) I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a sequito di:
 - a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
 - b) attività di controllo.

Sezione II Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

Art. 60 Campo di applicazione

 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 52/00, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive di beni e servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Art. 61 Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

- 1) I soggetti di cui all'art. 60, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, verificano il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza e, se necessario, provvedono ad adeguarsi oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.
- 2) Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

3) Qualora il rispetto del limite di emissione non garantisca il rispetto del limite assoluto di immissione e dei valori di attenzione, il Comune può richiedere una integrazione del Piano di Risanamento Acustico di cui al comma 1, secondo quanto previsto al Titolo IV Capo 3 Sezione III.

Art. 62 Contenuti ed oneri del Piano

- 1) I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'art. 61 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
- 2) Gli oneri per il risanamento di cui all'art. 61 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 63 Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento

- 1) Le imprese non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) della L.R.52/00, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
- 2) Le imprese soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune.
- 3) Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R. 52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.

Art. 64 Verifiche

1) Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

Sezione III Risanamento a seguito di attività di controllo

Art. 65 Campo di applicazione

1) In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

Art. 66 Piano di risanamento

- I titolari di cui all'art. 65, che risultano non rispettare i valori limite di emissione o differenziali di immissione in seguito ad attività di controllo, devono presentare apposito Piano di Risanamento Acustico.
- 2) I titolari di cui all'art. 65, che risultano non rispettare i valori limite assoluti di immissione in seguito ad attività di controllo, non sono tenuti a presentare alcun Piano di Risanamento Acustico. Qualora tale superamento implichi il superamento dei valori di attenzione, si procede come indicato al Titolo IV Capo 3 Sezione III.
- 3) Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'art. 65, fatto salvo il comma 2 del presente articolo, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

Art. 67 Contenuti e oneri del Piano

- 1) I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'art. 66 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
- 2) Gli oneri per il risanamento di cui all'art. 66 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 68 Modalità di presentazione e approvazione del Piano

1) Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste all'art. 63.

Capo 3 Piani Comunali di Risanamento Acustico

Sezione I Aspetti generali

Art. 69 Piani Comunali di Risanamento Acustico

- 1) In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/95 e dell'articolo 13 della L.R. 52/00, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.
- 2) I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:
 - a) in caso di accostamento critico, ovvero qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;
 - b) in caso di superamento dei valori di attenzione.
- 3) I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.
- 4) I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'art. 7 della Legge 447/95 e nell'art. 13 della L.R. 52/00 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II Casi di accostamento critico

Art. 70 Campo di applicazione

 In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95 e dell'art. 13 della L.R.52/00, il risanamento previsto in caso di accostamento critico. Nonostante i limiti delle Classi V e VI nel periodo notturno differiscano per più di 5 dB, l'accostamento di tali classi non è comunque da considerarsi critico.

Art. 71 Risanamento degli accostamenti critici

- 1) Il Comune effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio. In via prioritaria tale risanamento viene attuato nei siti in cui vi è la presenza di ricettori e di attività potenzialmente rumorose.
- 2) Il risanamento di cui al comma 1 si attua attraverso le seguenti azioni:
 - a) verifica e rispetto dei valori di attenzione nell'accostamento critico;
 - b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico;
 - c) eliminazione dell'accostamento critico.

Art. 72 Verifica e rispetto dei valori di attenzione

- 1) Il Comune verifica, eventualmente attraverso rilevazioni fonometriche, il rispetto dei valori di attenzione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.
- 2) Il rispetto dei valori di attenzione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
 - a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
 - b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 1;
 - c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione.
- 3) In caso di rispetto dei valori di attenzione si procede con il vincolo delle emissione sonore di cui all'art. 73.

Art. 73 Vincolo delle emissioni sonore

- 1) A seguito di quanto previsto all'art. 72 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.
- 2) Ai sensi del comma 1, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento, anche in sede di valutazione di impatto acustico.
- 3) Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:
 - a) in caso di superamento dovuto ad una impresa già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si segue l'iter previsto nell'art. 72 comma 2;
 - b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la stessa elabora, in collaborazione con il Comune, un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

Art. 74 Eliminazione degli accostamenti critici

1) Il Comune completa il risanamento degli accostamenti critici eliminando, attraverso modifiche o revisioni del Piano di Classificazione Acustica, il contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Sezione III Superamento dei valori di attenzione

Art. 75 Campo di applicazione

1) In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, dell'art. 13 della L.R.52/00 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione.

Art. 76 Verifica dei valori di attenzione

1) Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

Art. 77 Risanamento

- 1) In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.
- 2) Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
 - a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
 - b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 1;
 - c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione.
- 3) Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso l'iter previsto all'art. 73 comma 3.

Capo 4 Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture

Sezione I Aspetti generali

Art. 78 Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore

- 1) In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 447/95 e del D.M.A. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.
- 2) Ai fini del comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:
 - a) servizi e infrastrutture di competenza comunale;
 - b) servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione II Servizi e infrastrutture di competenza comunale

Art. 79 Campo di applicazione

- 1) In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.
- 2) Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/00, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.
- 3) Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le

definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs. n. 194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.

Art. 80 Oneri connessi al risanamento

1) Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanzia la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della Legge 447/95 e s.m.i.

Sezione III Servizi e infrastrutture di competenza non comunale

Art. 81 Campo di applicazione

1) In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

Art. 82 Recepimento, verifica e approvazione dei Piani

1) Il Comune recepisce, verifica e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui all'art. 81.

TITOLO V CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 Controlli

Art. 83 Funzioni e competenze

- 1) Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f), g) e dell'articolo 14 comma 2 della Legge 447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R. 52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs.285/92 e s.m.i.;
 - c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della Legge 447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 447/95;
 - f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della Legge 447/95.
- 2) Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, come anche prescritto all'art. 5 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo eventualmente specifici protocolli di intesa.

Art. 84 Segnalazioni o esposti

- 1) Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
- 2) L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Edilizia Privata.

Art. 85 Esclusioni

1) I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'art. 4 comma 3, ad eccezione di quanto previsto all'art. 39 comma 4 e all'art. 83 comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2 Provvedimenti restrittivi

Art. 86 Provvedimenti restrittivi

- 1) Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
- 2) Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.
- 3) Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 Sanzioni

Art. 87 Sanzioni

- 1) Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 3/2003.
- 2) L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della Legge 689/81.
- 3) Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della Legge 689/81.
- 4) Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95, dell'articolo 17 della L.R. 52/00 e della Legge 689/81.
- 5) Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della Legge 689/81.
- 6) E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.
- 7) Nel caso di controllo il cui esito sia conforme alla normativa, compete all'esponente il pagamento delle spese sostenute mentre ricade sulla persona del trasgressore nel caso di controllo il cui esito manifesti una violazione normativa.

Art. 88 Esclusioni

- 1) Le sanzioni di cui all'art. 87 non si applicano nei sequenti casi:
 - a) superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'art. 5;
 - b) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'art. 9 comma 4;
 - c) durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di adozione.

Art. 90 Abrogazioni e validità

- 1) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Altresì, sui contenuti del presente Regolamento prevalgono le disposizioni legislative sovracomunali anche se emanate successivamente che contengano limiti più restrittivi. L'entrata in vigore di tali normative non costituisce inoltre obbligo di revisione ovvero variante al presente Regolamento.
- 3) L'Appendice e gli Allegati non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 91 Modifica e revisione

- 1) Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.
- 2) Quanto disposto dall'Appendice e dagli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Direttore Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata.
- 3) I termini "Permesso di Costruire", "D.I.A." devono intendersi modificati, laddove possibile ed applicabile dalla normativa urbanistico-edilizia, da "S.C.I.A.", "C.I.L.", etc., ovvero da altra denominazione di nuova introduzione, quando il regime di intervento edilizio di riferimento sia il medesimo.

APPENDICE VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

Punto 1 Aspetti generali

1.1 Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella Legge 447/95 e nei relativi decreti attuativi.

Punto 2 Definizioni

- 2.1 Tempo a lungo termine (T_L) , di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.
- 2.2 Tempo di riferimento (T_R) , di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.
- 2.3 Tempo di osservazione (T_O) , di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 2.4 Tempo di misura (T_M), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Punto 3 Classi acustiche

- 3.1 Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:
 - a) CLASSE I Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
 - b) CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - c) CLASSE III Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
 - d) CLASSE IV Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
 - e) CLASSE V Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
 - f) CLASSE VI Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 4 Valori limite di emissione

4.1 I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro infatti viene considerato esclusivamente in relazione al Piano di Classificazione

- Acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.
- 4.2 Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a T_R, si confronta con il valore limite di emissione
- 4.3 La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.
- 4.4 Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, ovverosia nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei sequenti modi:
 - a) qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98;
 - b) qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente.
- 4.5 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

- 4.6 Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.
- 4.7 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:
 - a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

Punto 5 Valori limite assoluti di immissione

- 5.1 I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.
- 5.2 Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgente sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.
- 5.3 La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

- 5.4 Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98.
- 5.5 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

- 5.6 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:
 - a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).
- 5.7 I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/95, ovvero all'interno delle fasce il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

Punto 6 Valori limite differenziali di immissione

- 6.1 I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.
- 6.2 Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
- 6.3 La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.
- 6.4 Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

6.5 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

	I				
Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite		
Periodo diurno	Finestre aperte				
(6 - 22)	Finestre chiuse	35 dB(A)	5 dB(A)		
Periodo notturno	Finestre aperte	40 dB(A)	2 dB(A)		
(22 - 6)	Finestre chiuse	25 dB(A)	3 dB(A)		
* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile					

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

- 6.6 I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:
 - a) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - b) aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI della zonizzazione acustica);
 - c) impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
 - d) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - e) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
 - f) autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.
- 6.7 Nel casi di cui all'art. 5, è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

Punto 7 Valori di attenzione

- 7.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 7.2 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:
 - a) se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.
- 7.3 Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo T_L, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
- 7.4 Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/95 e dell'articolo 13 della L.R. 52/00; nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati soltanto nel caso di superamento dei valori di cui al punto 7.2 lettera b).

- 7.5 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/95, ovvero all'interno delle fasce il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.
- 7.6 Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Punto 8 Valori di qualità

- 8.1 I valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.
- 8.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

- 8.3 I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/95, ovvero all'interno delle fasce il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.
- 8.4 Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Punto 9 Rilievi strumentali e fattori correttivi

- 9.1 Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/98.
- 9.2 Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.
- 9.3 L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite di cui all'art. 4, ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'Allegato A del D.M.A. 16/03/98.
- 9.4 I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:
 - a) componenti impulsive K₁;
 - b) componenti tonali K_T;
 - c) componenti tonali di bassa frequenza K_B.

Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.

- 9.5 Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri di cui al punto 9.4 sono riportati nell'Allegato B del D.M.A. 16/03/98.
- 9.6 Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

Punto 10 Requisiti acustici degli impianti tecnologici

10.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti.

Servizi a funzionamento discontinuo	35 dB(A) L _{Amax} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo	25 dB(A) L _{Aeq}

Punto 11 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici

11.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti.

Categorie di edificio	L _{ASmax}	L _{Aeq}
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35

Punto 12 Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

12.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti.

Categorie di edificio	R' _w (*)	D _{2m,nT,w}	L' _{n,w}	
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58	
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63	
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58	
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55	
(*) Valori di R' _w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari				

7 Talon and Williams a common an opposituation and add another annual minimum.

Per la definizione dei parametri R'_{w} , $D_{2m,nT,w}$ e $L'_{n,w}$ e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.

Punto 13 Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

13.1 Ai sensi del D.P.R. 142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti.

Tipo di strada (secondo Codice della	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR	Ampiezza fascia di	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
Strada)	1980 e direttive PUT)	pertinenza [m]	Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]	Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
A - autostraua	-	150 (fascia B)	30	40	65	55
B – extraurbana		100 (fascia A)	50	40	70	60
principale	-	150 (fascia B)	50	40	65	55
	Ca (strada a carreggiate	100 (fascia A)	- 50	40	70	60
C – extraurbana	separate e tipo IV CNR 1980)	150 (fascia B)			65	55
secondaria	Cb (tutte le altre strade	100 (fascia A)	50	40	70	60
	extraurbane secondarie)	50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei va riportati in tabella C allegata al D.P.C. in data 14 novembre 1997 e comunq			
F – locale	-	30	in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previ dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			ne prevista a), della

^{*} per le scuole vale il solo limite diurno

13.2 Ai sensi del D.P.R. 142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti.

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]	Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque			
F – locale	-	30	in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			

^{*} per le scuole vale il solo limite diurno

- 13.3 Qualora i valori limite di cui ai punti 13.1 e 13.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
- 13.4 I valori di cui al punto 13.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

Punto 14 Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario

14.1 Ai sensi del D.P.R. 459/98, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti.

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]	Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

^{*}per le scuole vale il solo limite diurno

- 14.2 Qualora i valori limite di cui al punto 14.1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
- 14.3 I valori di cui al punto 14.2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI NORMATIVI PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

CITTA' DI AVIGLIANA Area Tecnica Urbanistica – Edilizia Privata Piazza Conte Rosso, 7 10051 Avigliana

				10051 Avigliana
Il sottoscritto _				
nato a			in data	
in qualità di	☐ legale rappresentante	□ titolare		della società
ragione sociale	2			
indirizzo				
telefono	fax		email	
		CHIED	E	
	t. 13 del Regolamento Comunale tività a carattere temporaneo co	•	a dall'inquinamento acus	stico l'autorizzazione in
□ manifestazio	one / spettacolo all'aperto (<i>deno</i>	minazione/tip	oologia)
□ cantiere edil	le / stradale / industriale (<i>tipolo</i>	gia)
da effettuarsi i	n			
nei giorni		e ne	egli orari	
	ottoscritto dichiara di aver preso la tutela dall'inquinamento acusi			_
□ Descrizione	dettagliata delle attività previst	e.		
	dell'area interessata dall'attivit confinanti utilizzati da persone o		luazione delle sorgenti	sonore, degli edifici e
costruttive,	tecnico-descrittiva sulle sorgo potenza sonora, livelli sonori pr e il disturbo.			
	e d'impatto acustico a firma di t comma 2, all'art. 25 comma 3, al	•		ientale (<i>nei casi di cui</i>
data		firma _		

ALLEGATO 2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- a) studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione alle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area (o relazione di valutazione previsionale del Clima Acustico nei casi di cui all'art. 52 comma 3 del presente regolamento);
- b) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- c) studio dell'isolamento acustico in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- d) scomposizione dell'edificio in unità singole e calcolo dell'isolamento dal rumore tra unità adiacenti e sovrapposte, dell'isolamento al calpestio, del livello di rumore indotto dagli impianti tecnologici;
- e) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997;
- f) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati.

Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.